

**ALLEGATO 3**  
**(INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018)****COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO  
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI<sup>1</sup>**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

<sup>1</sup> In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva, così come definito dall'art. 2, lettera a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.



## ALLEGATO 4

### (INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018)

#### SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

I distributori percepiscono una commissione inclusa nel premio assicurativo.

FCA Bank S.p.A., in qualità di intermediario assicurativo, riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo; per il collocamento di polizze r.c. auto Genertel retrocederà a FCA Bank S.p.A. la seguente quota provvigionale: 8% del premio imponibile per la garanzia RCA.

In caso di polizze a copertura del credito (c.d. Payment Protection Insurance – "PPI"), connesse al finanziamento, FCA Bank S.p.A. percepisce dall'Impresa di assicurazione una provvigione, di seguito indicata, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo al netto delle imposte:

PRODOTTO ASSICURATIVO	PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI	PROVVIGIONE IN PERCENTUALE
	€	%

#### SEZIONE IV - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

I distributori non detengono alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Ove i prodotti assicurativi offerti siano quelli delle società di assicurazione CACI Life dac e CACI Non Life dac, si comunica che la Società Credit Agricole S.A. società di diritto francese, è controllante delle predette società di assicurazione - società che forniscono la copertura assicurativa – e detiene indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di FCA Bank S.p.A.

Gli intermediari distribuiscono contratti di assicurazione in assenza di obblighi contrattuali che impongono alla stessa di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale; si rimanda alla sezione II del presente documento per l'elenco delle imprese di assicurazione per cui svolge l'attività di distribuzione.

#### SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'attività di distribuzione svolta da Yolo S.r.l. e da Mach 1 S.r.l. sono garantite da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

L'Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto:

- all'intermediario FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami, C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, Fax 011/3797170, Email: fcabank.reclami@fcagroup.com, Pec: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com, limitatamente ai reclami di competenza dell'intermediario, oppure
- alle imprese di assicurazione proponenti ai recapiti di seguito indicati, in relazione ai rispettivi prodotti assicurativi:
  - a. AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami Via Clerici 14, 20121 Milano, Tel. +39 0283438150, Fax +39 0283438174, Email: reclami@amtrustgroup.com;
  - b. AXA FRANCE IARD - Corso Como n. 17 - 20154 Milano, Fax 0223331247, Email: clp.it.reclami@partners.axa;
  - c. CACI Life dac e CACI Non-Life dac - Ufficio Reclami Casella Postale chiusa 90 presso Ufficio Postale di Mortara 27036 Mortara (PV), Email: complaints@ca-caci.ie, Fax: 0035 31 603 96 49;
  - d. MMA Iard S.A./MMA Iard Assurances Mutuelles - Centro Assistenza Clienti Mach 1 S.r.l. - Via Bracco n.6, 20159 Milano, Tel. 800 124 302 o +39 02 00620821 dall'estero o da rete mobile, Email: reclami@mach-1.it, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30;
  - e. Generali Italia - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, Fax 0684833004, Email: reclami.it@generali.com;
  - f. Genertel S.p.A. - Servizio Tutela del Consumatore, Ufficio Quality - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Email: quality@genertel.it - Fax 199-11.77.99;
  - g. Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami Piazza Trento 8, 20135 Milano;
  - h. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO), Tel. 011 4518744, Fax 011 4518730, Email: reclami@nobisassicurazioni.it;
  - i. Reale Mutua - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), Fax 011 7425420, Email: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano;
  - j. The Warranty Group - London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Via E. De Amicis 2, 20091 Bresso (Milano), Tel. +39.02.777.31.420, Fax +39.02.777.31.400 / 401, Email: fiat.it@thewarrantygroup.com
  - l. Verti Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami al numero 0221092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Verti - Ufficio Reclami - Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI); Fax 0221725041; Email reclami@verti.it, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.

Qualora l'Assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa proponente.

La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC o tramite fax rispettivamente all'indirizzo o al numero indicati sul sito internet dell'istituto. In caso di invio tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Il contraente potrà, inoltre, avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Il Contraente e l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Inoltre con riferimento ai contratti emessi dall'intermediario, poiché il Broker Yolo S.r.l. ha ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.